

REGOLAMENTO DELL'AUTOPORTO S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA.

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto e normativa di riferimento


Il presente Regolamento disciplina, in modo uniforme per tutti i settori della Società AUTOPORTO VALLE D'AOSTA S.p.A. (nel seguito indicata come Società), le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi nonché per l'affidamento di lavori in economia, individuando i presupposti ed i limiti delle procedure medesime.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli affidamenti effettuati dalla Società in regime di diritto privato e, pertanto, quelli operati dalla società al di fuori dei casi di cui all'art. 32 del D.Lgs 163/2006 (*nel seguito Codice*), per i quali vige apposito Regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che ogni affidamento sia conforme ai principi di cui all'art. 2 del D.lgs 163/2006 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 125 dello stesso Decreto.

In particolare l'affidamento e l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento (*ovvero per quanto previsto in difformità dal Codice dei Contratti Pubblici*) si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici nonché le norme contenute nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 (d.P.R. 207/2010), nella Legge Regionale 28 dicembre 2011, n° 36 e s.m.i. "Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di



acquisizione in economia di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8)".

Ai fini del presente Regolamento le definizioni di "lavori", "forniture", "servizi", "cottimo", "contratti sotto soglia", "procedure aperte", " procedure negoziate", "procedure ristrette" si rinvia all'ordinamento giuridico vigente ed in particolare all'art. 3 del Codice.

Ogni ulteriore definizioni è ricavabile oltre che dal Codice stesso dall'ordinamento vigente.

Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.

Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Lavori, servizi e forniture in economia: principi generali

L'acquisizione in economia è riferita a Lavori, Beni e Servizi e può essere effettuata:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario.
- c) in forma mista.

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, anche a seguito di negoziazione degli elementi di contratto con gli operatori selezionati.

L'acquisizione in forma mista è effettuata in parte mediante amministrazione diretta e in parte mediante cottimo fiduciario.

Per ogni acquisizione in economia la stazione appaltante opera attraverso un Responsabile del Procedimento (per il quale si veda oltre).



Art. 3 - Limiti economici degli interventi in economia

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie ed il risultato economico e funzionale perseguito, l'affidamento di lavori in economia non può superare gli importi delle soglie di cui all'art. 28 del Codice, così come periodicamente rideterminate ai sensi dell'art. 248 del Codice stesso.


Il calcolo del valore stimato dell'affidamento è effettuato nel rispetto dell'art. 29 del Codice dei Contratti e s.m.i.. Con riferimento ai contratti misti si fa espresso rinvio all'art. 14 del Codice s.m.i..

Le soglie ed i limiti economici fissati non possono essere superati in itinere di esecuzione del contratto mediante affidamenti integrativi, aggiuntivi o varianti tecniche e/o suppletive se non nelle fattispecie previste sia dal Codice sia dal d.P.R. 207/2010 e nei limiti del presente Regolamento.

Nessun contratto può essere **artificiosamente frazionato** allo scopo di sottoporlo alla disciplina del presente Regolamento.

In relazioni alle disposizioni del Codice, ai fini del presente Regolamento, si ritiene che:

- a)** l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di una fornitura può essere frazionata solo se l'oggetto di ciascun appalto è comunque immediatamente fruibile per gli scopi e le funzioni che il contratto deve assolvere;
- b)** la scelta di frazionare gli appalti di natura mista (lavori e servizi; lavori e fornitura; servizi e forniture) deve avvenire mediante una corretta pianificazione degli interventi e certificazione da parte del Responsabile del Procedimento della funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun affidamento unicamente nei casi in cui le "parti" di un intervento, singolarmente considerate, evidenzino autonoma funzionalità e una propria utilità correlata all'interesse della società, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva.
- c)** la scelta di accorpate in un'unica procedura appalti di natura mista (lavori e servizi; lavori e fornitura; servizi e forniture) deve fornire chiara e completa dimostrazione dei benefici derivanti da detta scelta, mediante confronto con le altre soluzioni possibili, in un'ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Codice.



Art. 4 - Il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei lavori e dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture

Con il provvedimento con cui si avvia il procedimento di affidamento, la società (**nella persona degli amministratori e/o procuratori, nell'ambito delle rispettive competenze**) provvede alla nomina di un Responsabile del Procedimento (ora innanzi RUP) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del Codice nonché dell'art. 9 e ss del d.P.R. 207/2010.

Con lo stesso provvedimento sono individuati:

- a) nel caso di "*appalto di lavori*" il direttore dei lavori;
- b) nel caso di "*appalto di servizi*" o "*appalto di forniture*" il direttore dell'esecuzione del contratto.

Nei limiti delle competenze dei singoli Responsabili del Procedimento individuati, questi ultimi sono nominati direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione del contratto sono soggetti diversi dal RUP nei contratti con prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In tal caso la società con specifico atto formale può, altresì, nominare uno o più assistenti del direttore a cui affidare una o più attività di competenza del direttore.

Il Direttore dei lavori emette, altresì, il certificato di regolare esecuzione nel caso di contratto di lavori. La verifica di conformità, nel caso di appalti di servizi e/o forniture è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 314 del d.P.R. 207/2010.

Resta salva la facoltà della società di nominare, nei casi di contratti particolarmente complessi, collaudatori e verificatori diversi dal RUP e dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Per quanto non disciplinato si rinvia alle disposizioni del Codice e del d.P.R. 207/2010.



La funzione di RUP, se non delegata ad altro dipendente, è svolta dall' amministratore e/o procuratore, che sovrintende al contratto.

Art. 5 - Avvio della procedura di acquisizione

L'avvio della procedura di acquisizione in economia deve essere preceduta dalla determinazione (nella persona degli amministratori e/o procuratori, nell'ambito delle rispettive competenze), che, ai sensi del Codice dei Contratti, individua:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto;
- b) l'oggetto della prestazione;
- c) la modalità di acquisizione;
- d) il quadro economico complessivo della spesa, l'importo a base della procedura e, se ritenuto in rapporto alla tipologia di affidamento, i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze che vanno tenuti distinti dal predetto importo base e non sono soggetti a ribasso;
- e) la copertura finanziaria;
- f) i requisiti da possedere per l'ammissione alla procedura;
- g) i criteri di valutazione delle offerte.

Art. 6 - Procedura di affidamento del contratto

Le procedure oggetto del presente Regolamento pur non essendo soggette agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dagli articoli 121 e ss del D.Lgs. 163/2006, sono espletate nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Codice, con particolare riferimento al "criterio della rotazione".

L'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia può essere effettuate tramite:

- a) procedura negoziata previo esperimento di indagine di mercato ovvero previa consultazione degli elenchi aperti di operatori economici di cui in seguito. L'indagine di mercato è effettuata previo avviso pubblicato sul profilo informatico del committente, per un periodo non inferiore a 10 giorni. La società può prevedere forme aggiuntive di

pubblicità e tempi diversi di pubblicazione in rapporto alla tipologia ed entità dell'affidamento.

b) ricorso al mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R. 207/2010.


c) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo non superiore a Euro 5.000,00, per ciascun ordine, a fornitore scelto tra quelli presenti nell'albo fornitori e/o individuato mediante indagine di mercato, previa richiesta di offerta economica. Sempre nei limiti d'importo del presente Regolamento, si potrà analogamente procedere nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi d'urgenza, come motivati in apposita e puntuale relazione da parte del RUP.

In relazione alle singole tipologie di affidamento sono previsti limiti e procedure differenti così come indicati nei successivi titoli.

Art. 7 - Soglie per l'affidamento di servizi, forniture e lavori in economia

Le procedure per l'esecuzione di prestazioni in economia sono consentite:

- sino all'importo di Euro 5.000,00 mediante affidamento diretto da parte del RUP previo assenso formale dell'**amministratore e/o procuratore** competente, ad un operatore economico in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal Codice e dal d.P.R. 207/2010.
- sino all'importo di Euro 40.000,00 mediante invito da parte del RUP previo assenso formale dell'**amministratore e/o procuratore** competente ad almeno 3 operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal Codice e dal d.P.R. 207/2010.
- sino alla soglia prevista dall'art. 28 del Codice e s.m.i. (Euro 200.000,00) mediante invito da parte del RUP previo assenso formale dell'**amministratore e/o procuratore** competente ad almeno 5 operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal Codice e dal d.P.R. 207/2010. Per i soli servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 252 del Codice, il limite soglia per gli affidamenti in economia è pari a Euro 100.000,00.



Art. 8 - Tipologie di affidamento

Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- 1) in amministrazione diretta;
- 2) per cottimi;
- 3) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

1) Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il RUP organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, le prestazioni individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento. Il RUP, in tale circostanza, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'esecuzione dei servizi e forniture.

Le prestazioni da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 40.000 Euro.

2) Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il RUP avvia l'affidamento - con procedura negoziata - nel rispetto delle tipologie individuate dal presente regolamento e nei limiti economici ivi individuati.

E' possibile procedere con affidamento diretto in cottimo sino all'importo di Euro 5.000,00. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori, servizi e forniture in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra Euro 5.000 e Euro 200.000 (o comunque la soglia di cui all'art. 28 del Codice) si procede attraverso indagine di mercato (confronto concorrenziale) fra operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla vigente normativa.

La concorrenza avviene attraverso confronto diretto concorrenziale (gara informale) da esperirsi mediante richiesta, anche inoltrata a mezzo fax o posta elettronica certificata, di preventivo offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico, organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.



L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e, ove siano presenti sul mercato più operatori conosciuti idonei, di rotazione, tenuto conto della disponibilità della ditta.

L'atto di cottimo o la determinazione d'affidamento ovvero il capitolato d'oneri per lavori, servizi e forniture oltre 5.000 Euro deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori, servizi e forniture e delle somministrazioni;
- b) in caso di lavori: i prezzi unitari per i lavori e per le provviste a misura e l'importo di quelle a corpo; in caso di forniture e servizi: i prezzi per le singole prestazioni, per le provviste e l'importo di quelle a corpo.
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione delle prestazioni;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, nei termini di cui agli artt. 136 e ss del Codice..

Si può procedere con il sistema in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione delle prestazioni parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 9 - Criteri di aggiudicazione

Il criterio di affidamento in economia è il "*prezzo più basso*" senza esclusione automatica delle offerte anomale. In caso di offerte ritenute *anormalmente basse*, il RUP ha la facoltà di attivare la procedura di verifica della congruità di cui all'art. 86, co. 3, del Codice secondo le disposizioni contenute negli articoli 87 e 88 dello stesso D.lgs.

In relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, il RUP previo assenso formale dell'**amministratore e/o procuratore** competente, può utilizzare quale criterio di affidamento "*l'offerta economicamente più vantaggiosa*", secondo quanto previsto dagli artt. 83 e ss del Codice oppure il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale secondo le disposizioni contenute negli articoli 122, co. 7, e 124, co.8, del Codice.

Art. 10 - Elenco fornitori della società

La società a mezzo dell'ufficio amministrativo cura l'aggiornamento dell'elenco fornitori e prestatori definito " *Albo aperto*", al fine di garantire l'effettiva rotazione degli operatori economici da invitare.

L'Albo sarà aggiornato sulla base delle eventuali istanze che progressivamente perverranno con periodicità semestrale e alla stregua delle indagini di mercato che progressivamente verranno avviate.

Il competente Ufficio provvederà alla suddivisione degli operatori economici in relazione delle prestazioni per le quali gli stessi sono qualificati.

Qualora con riferimento ad una tipologia di prestazioni non siano pervenute o non siano presenti candidature in numero idoneo, la società provvederà ad invitare alla procedura altri operatori economici ritenuti idonei fino al raggiungimento del numero minimo.


Qualora la società, per uno o più affidamenti non intenda avvalersi degli operatori economici inseriti nell'albo provvederà con avviso specifico riferito a tali affidamenti. La società potrà prescindere dall'elenco e provvederà con avviso specifico anche quando si tratti di prestazione non riconducibile alle tipologie di cui al presente regolamento.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di capacità tecnica e professionale e dei requisiti generali, quando l'operatore economico sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni a favore della società, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del Codice ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.

La cancellazione è altresì disposta d'ufficio per i soggetti che ripetutamente (almeno per 5 occasioni di seguito) non hanno risposto agli inviti senza fornire in merito adeguata motivazione scritta.

Art. 11 - Garanzie

Per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi possono essere richieste, a discrezione della società, tenuto conto della tipologia, del valore e della natura della prestazione, cauzioni provvisorie e definitive in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del Codice dei contratti.



Art. 12 - Sicurezza

In materia di sicurezza si rinvia alle disposizioni vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e all'allegato XV dello stesso.

Art. 13 - Requisiti degli operatori economici

Gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisizione in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice e s.m.i. I predetti operatori devono inoltre essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, qualora ritenuti necessari, secondo la natura, la quantità, la qualità, l'importanza e l'uso delle forniture o dei servizi.

I requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007. All'affidatario è richiesta la documentazione probatoria della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarata.

Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi fino a euro 40.000, l'accertamento dei requisiti di ordine generale è effettuato mediante controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 19/2007.


Il contratto, nelle forme previste dal presente regolamento, deve essere stipulato successivamente alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali in capo all'affidatario, salvo il caso dell'avvio di esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza, così come previsto dall'art. 11, co. 9, del Codice.

Art. 14 – Procedura di gara

La lettera d'invito è sottoscritta, anche con firma digitale, ed è inviata mediante raccomandata a/r, fax o Posta Elettronica Certificata.

La lettera d'invito deve contenere gli elementi essenziali per consentire agli operatori economici invitati di poter effettuare le proprie offerte.

L'offerta, redatta secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito e debitamente sottoscritta dal Rappresentante legale o da altro soggetto munito di idonei poteri, deve pervenire entro il termine previsto nella lettera d'invito, in busta chiusa, con raccomandata a/r ovvero con altro mezzo che garantisca la certezza della data di ricevimento.



Per gli affidamenti nei quali si procede con confronto concorrenziale tra più operatori economici mediante il criterio del prezzo più basso, la commissione di gara è composta dal RUP e da due dipendenti della società. Delle attività svolte in sede di esame delle offerte ed aggiudicazione viene redatto apposito processo verbale che, oltre a dar conto delle attività svolte dalla commissione, deve contenere gli elementi essenziali a rendere conto dell'operato della commissione.

Qualora il criterio di aggiudicazione scelto dalla società sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano le disposizioni di cui al Codice sia in materia di commissione di gara sia in tema di procedura di aggiudicazione.

Art. 15 - Pubblicità e comunicazioni

Le procedure di acquisizione in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti per gli appalti di servizi e di forniture sotto soglia.

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiori ai 40.000 euro è comunque soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo informatico della società.

Art. 16 - Formalizzazione contratto

L'amministratore e/o procuratore, ad avvenuta individuazione del soggetto affidatario, stipula il relativo contratto in forma di scrittura privata ovvero a mezzo corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile.

La formalizzazione del rapporto contrattuale deve essere coerente con il contenuto della lettera d'invito e del capitolato.


TITOLO II

PRINCIPI E DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI

Art. 17 - Tipologie di lavori eseguibili in economia

Gli affidamenti in economia sono previsti dall'art. 125 del Codice dei Contratti al quale si rinvia.

Di seguito sono individuati gli specifici interventi che possono essere acquisiti con procedure semplificate "in economia" nell'ambito delle esigenze aziendali:



1. manutenzione o riparazione programmata o non preventivabile, ordinaria e straordinaria, di opere o impianti (da ritenersi comprensiva del mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento e delle relative riparazioni):

interventi da eseguirsi in relazione ai servizi gestiti, nelle seguenti tipologie: lavori di scavo, movimenti di terra, demolizioni, opere in muratura, in cemento armato, interventi su edifici e aree di proprietà e loro opere connesse o accessorie, impianti elettrici in genere, del gas e del condizionamento, isolamenti termici, acustici ed impermeabilizzazioni, pavimentazioni stradali, reti di telecomunicazioni e telecontrollo, infrastrutture di opere civili (quali cavidotti, pozzetti e plinti, etc.), impianti semaforici e di illuminazione (es.: installazione/sostituzione di sostegni/corpi illuminanti/cavi elettrici e relative infrastrutture civili), opere in sotterraneo per il consolidamento dei terreni. Impianti segnalamento e sicurezza, impianti di informazione al pubblico, , impianti idraulici ed elettromeccanici, strutture di servizio e di sicurezza;

2. ripristino, conservazione di ambienti naturali nonché per la fruizione degli stessi:

lavori di bonifica ambientale necessari in esito a qualsivoglia intervento funzionali ai servizi gestiti;

3. interventi non programmabili in materia di sicurezza:

qualsiasi intervento che sia necessario in relazione a qualsivoglia tipo di impianto, opera, rete, centrale, fabbricato, ecc. connesso ai servizi gestiti;

4. lavori necessari per la compilazione di progetti:

rilievi, trivellazioni, indagini geologiche, indagini chimiche, sondaggi, saggi, prove di carico, carotaggi, prove ed analisi su materiali ed impianti, etc.,) relativi ai servizi gestiti;

5. lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara:

in tutti i casi in cui in esito alla gara esperita o non siano pervenute offerte ovvero quelle pervenute siano ritenute eccessivamente onerose;

6. completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori:

anche tali interventi riguardano tutte le fattispecie, allo stato non predefinibili, con la prova della necessità ed urgenza.

Si precisa inoltre che, tenuto conto della previsione di cui all'art. 3, DPR 207/10 e s.m.i., si intende per "manutenzione" qualsiasi intervento migliorativo/riparativo che incida sull'impianto esistente e non costituisca autonomo progetto definibile come opera totalmente nuova.


Art 18 - Progetto dei lavori in economia

In relazione agli importi di affidamento, Il RUP redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale:

- a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro;
- b) se per l'appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;
- c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
- d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- e) le prestazioni oggetto di contratto ed il prezzo delle stesse.

In particolare:

- per gli affidamenti compresi di importo inferiore a 5.000 euro, il documento preliminare costituirà unico documento progettuale e dovrà, quanto meno contenere: l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e la qualità delle prestazioni richieste, il nominativo del RUP, l'eventuale CIG, il termine di presentazione dell'offerta. Restano salve le disposizioni in materia di sicurezza di cui al Dlgs 81/2008.
- per gli affidamenti compresi tra l'importo di 5.000 euro e 40.000 euro, il documento preliminare potrà prevedere la redazione di un capitolato d'oneri prestazionale nonché la redazione di elaborati progettuali in una unica fase al livello dell'esecutivo. Il tutto in rapporto alla complessità e tipologia dei lavori da realizzare. Restano salve le disposizioni in materia di sicurezza di cui al Dlgs 81/2008 e i contenuti in materia di progettazione come definiti dal d.P.R. 207/2010.
- Per gli affidamenti compresi tra 40.000,00 euro e la soglia massima per l'affidamento, il documento preliminare potrà prevedere la redazione della progettazione nei livelli previsti dall'art. 15, co. 2, del d.P.R. 207/2010 (preliminare, definitivo ed esecutivo) oppure, in ragione della complessità e tipologia dei lavori da realizzare, unicamente la fase del livello preliminare e/o definitivo e/o esecutivo. Restano salve le disposizioni in materia di sicurezza di cui al Dlgs 81/2008 e i contenuti in materia di progettazione come definiti dal d.P.R. 207/2010.



Art. 19 - Lavori d'urgenza e lavori di somma urgenza

I lavori in economia d'urgenza e di somma urgenza devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministratore o dal Procuratore competente.

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposita motivazione nella quale il RUP indica i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, unitamente alla redazione di una apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e la relativa copertura finanziaria.

In circostanze di somma urgenza cagionate dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile che non consentono alcun indugio, il RUP o il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione di un verbale che descriva lo stato dei luoghi, l'esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una sola impresa, individuata dal responsabile del procedimento fino all'importo di Euro 40.000 Euro, al fine di rimuovere senza indugio le cause di pericolo o risolvere stati di necessità. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito nei termini di cui all'art. 32 del d.P.R. 207/2010.


Il RUP o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'Amministratore o al Procuratore competente.

Art. 20 - Varianti

Qualora in itinere di esecuzione dei lavori in economia la somma impegnata si riveli insufficiente per i motivi di cui all'art. 132 del Codice, la società potrà autorizzare l'approvazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva secondo i seguenti limiti:

a) Limite della natura delle opere

Non possono essere autorizzate opere che comportino modifiche essenziali alla natura dell'opera appaltata, come indicato dal co. 16 dell'art. 161 del d.P.R. 207/2010. La variante deve avere quale punto di riferimento e parametro di raffronto il progetto posto a base di gara; le modifiche non devono essere tali da snaturarlo. Le lavorazioni aggiuntive, quindi, devono avere carattere accessorio rispetto all'opera contrattualizzata.



b) Limite quantitativo in aumento e in diminuzione

Se ricorrono le situazioni indicate dall'art. 132 del Codice, la società ha il diritto potestativo, sempreché non venga alterata la natura dell'opera, di ordinare all'appaltatore l'esecuzione di maggiori o minori lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, entro il limite del 20% dell'importo di contratto. Tale limite, innanzitutto, deve riguardare unicamente maggiori lavori di natura contrattuale e non deve riferirsi a lavori di natura extracontrattuale. Con tale espressione si intendono le opere "nuove" che, pur avendo una qualche relazione o connessione con l'opera appaltata :

- non sono necessarie alla sua completa o migliore esecuzione;
- non rientrano nel piano dell'opera;
- hanno una propria individualità rispetto all'opera contrattualizzata;
- integrano una opera a se stante distinta da quella originaria.

Sono ammesse le variazioni di dettaglio nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 132 del Codice.

Le varianti o le variazioni di cui al comma 3 dell'art. 132 del Codice devono essere preventivamente autorizzate secondo il seguente iter istruttorio

- 1-Proposta di elaborazione e trasmissione della stessa (Competenza DL);
- 2-Istruttoria circa le cause e i presupposti (Competenza RUP);
- 3-Autorizzazione all'elaborazione della perizia (Competenza RUP o dell'organo decisionale della società, in ragione di quanto previsto dall'art. 161, co.i 9 e 10 dal Reg);
- 4-Redazione della variante e consegna alla stazione appaltante (Competenza DL);
- 5-Acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie (Competenza RUP o del legale rappresentante della stazione appaltante in relazione alle tipologie di pareri e autorizzazioni);
- 6-Contraddittorio con l'appaltatore e sottoscrizione atti di perizia (Competenza RUP e DL);
- 7-Approvazione della perizia di variante (Competenza RUP o dell'Organo decisionale della società, in ragione di quanto previsto dall'art. 161, co.i 9 e 10 dal Reg).
- 8-Esecuzione.

Art. 21- Contabilità lavori

Per i lavori eseguiti a norma del presente regolamento è prevista la tenuta della contabilità secondo le regole generali previste dal d.P.R. 207/2010. Nel caso di lavori di importo



inferiore a 40.000 Euro la contabilità potrà essere tenuta in forma semplificata in ragione della tipologia dei lavori affidati.

Art. 22 - Subappalto e collaudo

La società può vietare il subappalto in ragione della particolarità dell'intervento. Qualora sia consentito subappaltare parte delle opere si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del Codice e dell'art. 170 del d.P.R. 207/2010.

In tema di collaudo e certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni di cui agli art. 141 del Codice e degli artt. 215 e ss del d.P.R. 207/2010.

TITOLO III

PRINCIPI E DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 23 - Tipologie di servizi e forniture eseguibili in economia

Le tipologie di servizi e forniture affidabili in economia sono elencati nell'allegato A al presente Regolamento.


Art. 24 - Progetto dei servizi e forniture in economia

La progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in un unico livello, salvo che il RUP ritenga necessario procedere con una progettazione articolata su più livelli.

La progettazione è obbligatoria unicamente nei casi di affidamenti superiori a 40.000 euro sino alla soglia massima di affidamento.

Al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il progetto contiene:

- a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;
- b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b);
- d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio;
- e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- f) lo schema di contratto.



In caso di affidamento inferiore a 40.000 euro il RUP deve, in ogni caso, identificare l'oggetto della prestazione da affidare mediante un documento contenente gli elementi essenziali al fine di individuare le prestazioni da affidare.

Art. 25 - Servizi e forniture d'urgenza

L'acquisizione di servizi e forniture in economia d'urgenza e di somma urgenza devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministratore o dal Procuratore competente.

In tutti i casi in cui l'esecuzione delle prestazioni in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposita motivazione nella quale il RUP indica i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e le prestazioni necessarie per rimuoverlo, unitamente alla redazione di una apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa da eseguirsi e la relativa copertura finanziaria.

Art. 26 - Varianti


Qualora in itinere di esecuzione delle prestazioni in economia la somma impegnata si riveli insufficiente per i motivi di cui all'art. 311 del d.P.R. 207/2010, la società potrà autorizzare l'approvazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva secondo i seguenti i seguenti limiti:

a) Limite della natura delle opere

Non possono essere autorizzate opere che comportino modifiche essenziali alla natura del contratto appaltato, come indicato dal co. 3 dell'art. 311 del d.P.R. 207/2010. La variante deve avere quale punto di riferimento e parametro di raffronto il progetto posto a base di gara; le modifiche non devono essere tali da snaturarlo. Le prestazioni aggiuntive, quindi, devono avere carattere accessorio rispetto a quanto contrattualizzato.

b) Limite quantitativo in aumento e in diminuzione

Se ricorrono le situazioni indicate dall'art. 311 del d.P.R. 207/2010, la società ha il diritto potestativo, sempreché non venga alterata la natura dell'opera, di ordinare all'appaltatore l'esecuzione di maggiori o minori prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, entro il limite del 20% dell'importo di contratto. Tale limite, innanzitutto, deve riguardare unicamente maggiori servizi o forniture di natura contrattuale e non deve riferirsi a prestazioni di natura extracontrattuale. Con tale espressione si intendono le prestazioni "nuove" che, pur avendo una qualche relazione o connessione con l'appalto :
-non sono necessarie alla sua completa o migliore esecuzione;



- non rientrano nel piano dell'opera;
- hanno una propria individualità rispetto alle prestazioni contrattualizzate;
- integrano una opera a se stante distinta da quella originaria.

Sono ammesse le variazioni di dettaglio nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 311 del d.P.R. 207/2010.

Le varianti o le variazioni di cui al comma 3 dell'art. 311 del d.P.R. 207/2010 devono essere preventivamente autorizzate secondo il seguente iter istruttorio

- 1-Proposta di elaborazione e trasmissione della stessa (Competenza D.Esecuzione);
- 2-Istruttoria circa le cause e i presupposti (Competenza RUP);
- 3-Autorizzazione all'elaborazione della perizia (Competenza RUP o dell'organo decisionale della società, in ragione di quanto previsto dall'art. 161, co.i 9 e 10 dal Reg);
- 4-Redazione della variante e consegna alla stazione appaltante (Competenza D.Esecuzione);
- 5-Contraddittorio con l'appaltatore e sottoscrizione atti di perizia (Competenza RUP e DEsecuzione);
- 7-Approvazione della perizia di variante (Competenza RUP o dell'Organo decisionale della società, in ragione di quanto previsto dall'art. 161, co.i 9 e 10 dal Reg).
- 8-Esecuzione della prestazione.


Art. 27 - Contabilità delle prestazioni

Per i servizi e forniture eseguiti a norma del presente regolamento è prevista la tenuta della contabilità secondo le regole generali previste dall'art. 307 del d.P.R. 207/2010, anche in forma semplificata.

Art. 28 - Subappalto e verifica di conformità

La società può vietare il subappalto in ragione della particolarità dell'intervento. Qualora sia consentito subappaltare parte delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del Codice.

In tema di verifica di conformità si applicano le disposizioni di cui all'art. 312 e ss del d.P.R. 207/2010.



TITOLO IV
PRINCIPI E DISPOSIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

Art. 29 - Tipologie di servizi tecnici eseguibili in economia

Le tipologie di servizi e forniture affidabili in economia, nei limiti di importo stabiliti nel presente regolamento, concernono la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione. Sono altresì affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130 del codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

Art. 30 - Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, in relazione ai servizi di cui al presente titolo si rinvia alle disposizioni del Codice e del d.P.R. 207/2010.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Termine di conclusione del procedimento

Il procedimento di affidamento in economia deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni dall'inoltro della lettera di invito salvo che, per la complessità della valutazione, non sia necessario un termine superiore, eventualmente stabilito nella determina a contrarre, ovvero salvo che, nel corso della procedura, non si renda necessario disporre una proroga.

Art. 32 - Risoluzione e recesso dei contratti

In tema di risoluzione e recesso del contratto si rinvia agli articoli 134 e ss del Codice dei Contratti.



Art. 33 - Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati regolamenti precedenti e/o ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto dal presente ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.

Art. 35 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento (ovvero per quanto previsto in difformità dal Codice dei Contratti Pubblici) si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici nonché le norme contenute nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 (D.P.R. 207/2010), nella Legge Regionale 28 dicembre 2011, n° 36 e s.m.i. "Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8)", nel D.lgs 81/2008 e, comunque, nelle norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.

Allegati:

A – Elenco tipologie forniture e servizi.

Pollein, 02/08/2013

